



Come fare la nuova istanza di reclamo-mediazione tributaria

Autore : Noemi Secci

Data: 04/01/2016

Nuova istanza di reclamo-mediazione tributaria: impugnazione accertamento, cartella, fermo amministrativo, ipoteca, atti catastali e degli Enti locali.

Dal 1° gennaio 2016 sono cambiate le modalità per opporsi agli **atti tributari**: con la proposizione del **ricorso**, difatti, si aprirà automaticamente una nuova fase amministrativa, che si potrà concludere con l'accoglimento del **reclamo** presentato o con una **mediazione** tra contribuente ed Ente impositore (Agenzia delle Entrate, Comune, Regione, ecc.).

La fase amministrativa durerà **90 giorni**, e si attiverà senza più bisogno di presentare un'apposita **istanza di reclamo mediazione**: durante questo periodo sono sospesi i termini per il pagamento e la riscossione.

Vediamo ora quando e come presentare il **nuovo reclamo**, che cosa succede nel caso in cui sia accolto, o si concluda con una mediazione, e come proseguire il **ricorso** in caso di esito negativo del reclamo.



Atti reclamabili

Innanzitutto, possono essere oggetto del procedimento di **reclamo-mediazione** soltanto i seguenti atti, purché il valore sia inferiore a **20.000 Euro**:

- avviso di **accertamento**;
- avviso di **liquidazione**;
- provvedimento che irroga le **sanzioni**;
- **ruolo**;
- rifiuto espresso o tacito della **restituzione di tributi**, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti;
- diniego o revoca di **agevolazioni** o rigetto di domande di **definizione agevolata** di rapporti tributari;
- ogni altro atto per cui la legge preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle **Commissioni tributarie**.

Gli atti, come accennato, possono essere emessi non solo dall'**Agenzia delle Entrate**, ma anche da altri Enti impositori (**Comune**, Regione..) e dall'Agente della riscossione (**Equitalia**, ma solo per vizi propri del procedimento di riscossione).

Come redigere il ricorso

Una volta appurato che l'atto notificato rientra tra quelli reclamabili, si dovrà **proporre direttamente ricorso**, senza più necessità d'inviare l'istanza di reclamo-mediazione,



poiché il **procedimento amministrativo** relativo si applica automaticamente: pertanto, sarà automatica anche la sospensione dei termini per il **pagamento** e la **riscossione** di **90 giorni**. La fase amministrativa è sospesa negli ordinari **termini feriali**, che dal 2015 vanno dal primo al 31 agosto.

Il ricorso dovrà contenere:

- i **dati** ed il domicilio del **contribuente** (ivi compreso l'indirizzo **Pec**);

- i **dati** ed il domicilio del **difensore** eventualmente nominato (compreso l'indirizzo **Pec**), assieme alla relativa Procura speciale;

- gli esatti **riferimenti** dell'atto impugnato (ente che ha emesso l'atto, numero di protocollo, data della notifica ed ulteriori eventuali specifiche);

- le **motivazioni** dell'illegittimità della pretesa dell'Ente impositore;

- le **richieste** del contribuente (ad esempio l'annullamento dell'atto);

- il **valore** della lite (che dovrà essere inferiore a **20.000 Euro**, perché possa essere esperita la fase del reclamo-mediazione); nel valore non rilevano eventuali somme a titolo di sanzioni e interessi.

Al ricorso dovranno essere allegate le **copie dei documenti** che si intendono depositare al momento della successiva costituzione in giudizio.



La formulazione di una **proposta di mediazione** è facoltativa; qualora la si voglia presentare, essa dovrà contenere gli stessi dati elencati per quanto concerne il ricorso, assieme una proposta di rideterminazione della pretesa, nonché all'indicazione della disponibilità a valutare in **contraddittorio** la mediazione della controversia.

Come notificare il ricorso

L'atto contenente sia il **ricorso** che, eventualmente, l'istanza di **mediazione** (come abbiamo detto, dal 2016, facoltativa) deve essere notificato alla Direzione regionale o provinciale, al Centro operativo, o all'ufficio territoriale dell'**Agenzia delle Entrate**, o, ancora, al diverso **Ente pubblico** che ha emanato l'atto.

Il ricorso deve essere notificato all'ufficio che ha emesso l'**atto contestato**, mediante:

- **consegna diretta**;

- per **posta**, con plico raccomandato senza busta e con l'avviso di ricevimento;

- a mezzo **notifica** di ufficiale giudiziario.

Il termine per la **notifica del ricorso**, che va proposto, in primo grado, dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, è di **60 giorni** dalla notifica dell'atto impugnato: una volta notificato all'Ente che ha emanato l'atto, si aprirà automaticamente la **fase amministrativa** relativa al reclamo-mediazione, della durata di 90 giorni, nella quale, come già detto, sono automaticamente **sospesi i termini** di pagamento e riscossione.



In pratica, rispetto a prima, in cui era l'istanza di reclamo-mediazione a "trasformarsi" in ricorso, ora è il **ricorso** stesso a fare le veci del **reclamo**, ed eventualmente della mediazione.

Procedimento di reclamo-mediazione

Durante la fase amministrativa, della durata di 90 giorni, l'istruttoria è esperita da un ufficio dell'Ente impositore **diverso** da quello che ha **emanato** l'atto.

Il **procedimento di reclamo-mediazione** può concludersi:

- col **totale accoglimento** delle richieste del contribuente e l'annullamento dell'atto;
- con l'accoglimento della **proposta di mediazione**: in questo caso, il contribuente pagherà le sanzioni nella misura del **35% del minimo edittale**, e non più del 40%;
- **senza l'accoglimento** né del reclamo, né della mediazione.

La mediazione, in particolare, si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo ed il versamento, entro **20 giorni**, dell'**intero importo** dovuto, o della **prima rata** (se il contribuente opta per la dilazione). In caso di rateazione, si potrà ottenere sino ad un massimo di otto rate trimestrali (16 rate per gli importi oltre 50.000 Euro).



Costituzione in giudizio

Terminata la fase amministrativa, qualora non si concluda con l'accoglimento delle richieste del contribuente, o con la mediazione, entro **30 giorni** dal termine della procedura, il contribuente deve **costituirsì in giudizio**.

La costituzione in giudizio si effettua depositando o trasmettendo alla **Commissione tributaria** copia del **ricorso**, con fotocopia della ricevuta di **deposito** o della **spedizione** per raccomandata a mezzo del servizio postale.

All'atto di costituzione in giudizio deve essere allegata la **nota di iscrizione a ruolo** del ricorso tributario nel registro generale dei ricorsi, nella quale devono essere indicate tutte le informazioni utili a identificare la controversia.

Ai ricorsi tributari si applica il **contributo unificato** in sostituzione dell'imposta di bollo.

Conciliazione giudiziale

Non è più preclusa la possibilità di addivenire ad una **conciliazione** anche durante il giudizio, nonostante sia stata presentata una precedente istanza di mediazione. La conciliazione potrà avvenire **in udienza** o **fuori udienza**, e darà diritto al dimezzamento delle sanzioni.



Fac-simile d'istanza di mediazione

Istanza di mediazione tributaria

Dati identificativi, domicilio fiscale, Codice fiscale, PEC del ricorrente

Dati identificativi, domicilio fiscale, Codice fiscale, PEC del difensore eventualmente nominato

contro

avviso di accertamento, iscrizione a ruolo, diniego di rimborso, n. notificato in data __/__/__, emesso dall'Ente.....

per far valere i fatti, i motivi e le richieste di seguito riportati

CHIEDE

che l'Ente accolga in via amministrativa le richieste nel medesimo ricorso formulate.

Valore ai fini dell'art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/92: €

Formula altresì proposta di mediazione fondata sui seguenti

MOTIVI

(elenco delle motivazioni adottate dal contribuente)

Per quanto esposto, la pretesa verrebbe a essere così rideterminata:

- imposta: €

- interessi: €

- sanzioni: €

Comunica, in ogni caso, la sua disponibilità a valutare in contraddittorio la mediazione della controversia.



Per l'invito al contraddittorio, le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento, si indicano uno o più dei seguenti recapiti:

Riferimento.....

via, città,

PEC:.....,

telefono/ fax/ email,

Si allegano i seguenti documenti, richiamati nel ricorso:

(elenco dei documenti allegati dal contribuente)

Luogo e data

Firma.....

Procura Speciale: Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento, in ogni sua fase, stato e grado, _____, con ogni facoltà di legge, incluse quelle di proporre reclamo e di mediare ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92, trattare, comporre, conciliare, transigere, rinunciare agli atti e accettare rinunzie, farsi sostituire. Eleggo domicilio, anche per le notificazioni relative al procedimento di reclamo e mediazione, presso _____.

Luogo e data

Firma

Note:

Autore immagine: 123rf com